

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2313 del 16/04/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 Ditta ALIPLAST S.P.A. - Autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero plastiche rigide localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena (MO) Modifica dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023. Pratica Arpae n. 28666/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2403 del 16/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta ALIPLAST S.P.A. - Autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero plastiche rigide localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena (MO) – Modifica dell’Autorizzazione Unica DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023. Pratica Arpae n. 28666/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, di cui all’art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all’art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

ALIPLAST S.P.A., società del Gruppo HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) (di seguito, Ditta), è stata autorizzata da Arpae con DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti plastici rigidi per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato dei prodotti in plastica.

Il sito presso cui si prevede di realizzare l'impianto si trova a Modena, in Via Cavazza n. 45, all'interno di un comparto multifunzionale denominato "Area 2" nel quale sono presenti l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e l'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi, gestiti da HERAmbiente S.p.A. e l'impianto di depurazione biologica gestito da Hera S.p.A..

L'attività di gestione rifiuti prevista consiste nel recupero di rifiuti plastici rigidi omogenei ed eterogenei, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici (operazioni di recupero R13 e R3) per un quantitativo pari a 30.000 t/a, per l'ottenimento di materiali plastici (EoW), conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm., sotto forma di scaglie, pellet o granuli ottenuti per estrusione dalle scaglie.

Il progetto era stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusa con Determina della RER n. 3739 del 01/03/2022 con l'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni ambientali.

VISTA:

L'istanza che la Ditta ha presentato in data 08/08/2024 (assunta agli atti di ARPAE con prot. n.145810, 145814, 145824, 145831, 145836, 145844, 145848, 145852, 145855, 145862, 145868, 145873) per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06.

CONSIDERATO CHE:

Tale modifica riguarda il progetto denominato "Interventi di ottimizzazione impiantistica": il progetto prevede la modifica e la riduzione delle linee produttive, portando a significativi cambiamenti del lay-out impiantistico.

Contestualmente, la Ditta chiede inoltre la modifica di alcune prescrizioni della Determinazione sopra richiamata.

Per tale progetto, la Ditta ha presentato una richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 4/2018 e la Regione Emilia-Romagna si è pronunciata con nota Prot. 23/05/2024.0529320.U. ritenendo "(...) che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi. (...)".

Viene mantenuta la medesima potenzialità di trattamento rifiuti, pari a 30.000 t/a di rifiuto plastico con produzione di 26.580 tonn/anno di EoW (resa del 90%); la potenzialità dell'impianto è stata calcolata per un funzionamento a ciclo continuo: 320 giorni/anno per 24 ore/giorno (3 turni giornalieri da 8 ore ciascuno).

La realizzazione dell'impianto è caratterizzata da due fasi distinte:

- Fase 1 (primi 2-3 anni) - configurazione iniziale: prevede la realizzazione delle infrastrutture e capannoni necessari ad accogliere l'impianto in esame e l'installazione della quasi totalità dei macchinari previsti dalle unità di funzionamento;
- Fase 2 - configurazione a medio-lungo termine: prevede l'installazione delle sezioni impiantistiche aggiuntive durante il funzionamento dell'impianto.

Le ottimizzazioni impiantistiche riguardano:

Sezione 10 – Selezione polimeri: variazione dell'impiantistica e implementazione di uno step di lavaggio.

Sezione 20 – Macinatura e lavaggio polimeri: realizzazione di un'unica linea di trattamento del rifiuto al posto delle tre autorizzate, a parità di processo di trattamento. Si lavoreranno i diversi materiali mediante campagne su un'unica linea di potenzialità oraria maggiore rispetto alle tre singole linee autorizzate. Ciò consentirà di ridurre le sorgenti sonore ed i consumi energetici.

Sezione 30 – Lavaggio scaglie polimeri: realizzazione di un'unica linea di trattamento al posto delle due autorizzate; il lavaggio a caldo viene eliminato mantenendo le stesse performance di pulizia. Questo comporta l'eliminazione dell'unità 76 di produzione di acqua calda (caldaia).

Sezione 40 – Selezione scaglie: realizzazione di due linee, una nella configurazione iniziale e l'altra nella configurazione a medio-lungo termine, al posto delle tre autorizzate (due in configurazione iniziale e una in configurazione a medio-lungo termine), a parità di processo di trattamento.

Sezione 60 – Estrusione e Compounding: realizzazione di due linee, una nella configurazione iniziale e l'altra nella configurazione a medio-lungo termine, al posto delle tre autorizzate (due nella configurazione iniziale e una nella configurazione a medio-lungo termine), a parità di processo di trattamento, ed eliminazione dell'unità deodorizzazione che era prevista nella configurazione a medio-lungo termine. Ciò consentirà di ridurre il numero di sorgenti acustiche e la portata di emissioni da trattare.

Sezione 81 – Trattamento aria: revisione dei collettamenti e del quadro emissivo delle emissioni convogliate significative.

Sezione 82 – Trattamento acque reflue: implementazione dell'impianto di trattamento delle sole acque fredde. Non si prevede il trattamento di acque reflue derivanti da lavaggi a caldo, poiché essi non sono più necessari. L'impianto di trattamento delle acque fredde provenienti dalle sezioni 10 (per via della nuova sezione di lavaggio polimeri proposta con la presente istanza), 20, 30, più le acque di spurgo delle utilities, prevede gli stessi step di trattamento già autorizzati, cioè trattamento chimico-fisico seguito da un trattamento di flottazione ad aria disciolta e filtrazione, con riduzione degli ingombri delle apparecchiature in pianta rispetto allo stato autorizzato. Le acque trattate sono in parte riciclate all'interno delle linee di processo e in parte convogliate al depuratore di Hera S.p.A. (punto di scarico in fognatura S3). Il punto di scarico rimane invariato sia in termini di caratteristiche che di localizzazione, ma si prevede una riduzione annuale della portata di scarico.

Sezione 96 – Area stoccaggio rifiuti in ingresso: revisione dell'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (da 1.260 mq a 855 mq) che comporta una riduzione della capacità di stoccaggio: da 3.780 t a 3.420 t. I rifiuti convogliati in balle o contenitori sono stoccati con un'altezza massima di 4 mt e un franco di sicurezza di 1 mt, con muri di separazione alti 5 mt.

Sempre nella sezione 96 viene indicata la possibilità di adibire una porzione di area per lo stoccaggio di materiali aventi già le caratteristiche di EoW e ingressati allo scopo di ottimizzare la qualità attesa del prodotto, la cui quantità è da ricompandersi nel totale delle 30.000 tonnellate/anno autorizzate in ingresso all'impianto; lo stoccaggio in balle o contenitori da 250-1000 kg, verrà effettuata nell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, opportunamente delimitata e identificata con idonea cartellonistica.

Sono infine previste variazioni relativamente all'Area di deposito materie prime e ausiliarie e deposito rifiuti prodotti.

Queste sono le modifiche della configurazione a medio-lungo termine rispetto allo stato autorizzato:

Installazione della seconda Linea 20: eliminata

Installazione Linea 3 e Deodorizzatore del materiale polimerico, entrambi appartenenti all'Unità 60 (Estrusione e Compounding): solo raddoppio della linea 60

Installazione secondo mulino di riserva: eliminato

Installazione del doppio selettore ottico "nero" nell'Unità 10 (Selezione polimeri): eliminato

Installazione della Linea dedicata al riscaldamento delle acque per il lavaggio a caldo nell'Unità 30: eliminato

Installazione dei silii di accumulo esterni: confermato

Installazione della terza linea nell'Unità 40: raddoppio linea 40

Per quanto riguarda l'area di deposito materie prime e ausiliarie e deposito rifiuti prodotti, vengono aggiornati e variati i lay out.

La Ditta, inoltre, ha revisionato i seguenti aspetti progettuali:

1. inserimento di carboni attivi in polvere (per il trattamento chimico-fisico delle acque reflue – sezione 82) e di carboni attivi in cilindretti (all'interno del trattamento aria 81- Y03) tra le materie prime e ausiliarie previste in impianto e carboni attivi esausti tra i rifiuti prodotti;
2. nelle sezioni di trattamento acque reflue e trattamento fanghi (Sezioni 82 e 83) la Ditta prevede di riorganizzare alcuni corpi tecnici rivedendone le superfici emissive e di dotare altri di copertura, nell'ottica di un miglioramento dal punto di vista delle emissioni diffuse; ne deriva che la superficie totale delle emissioni diffuse risulta ulteriormente ridotta rispetto alla documentazione trasmessa nella Valutazione preliminare;
3. per quanto riguarda le modifiche alle emissioni in atmosfera convogliate significative, la Ditta ha riorganizzato alcuni camini previsti nello stato di progetto;
4. con riferimento alla rete fognaria, sono stati predisposti i pozzetti di campionamento ove mancanti ed è stata altresì ridefinita la posizione di un tratto della rete, fatta salva la posizione del punto di scarico e la tipologia delle acque da esso collettate;
5. è stato aggiornato il cronoprogramma.

I consumi di acqua industriale saranno interamente soddisfatti mediante recupero delle acque depurate effluenti dall'adiacente depuratore HERA, con richiesta di deroghe per i parametri COD, BOD5, Tensioattivi e Temperatura. La Ditta ha specificato che la portata massima stimata di prelievo dell'acqua dal depuratore HERA S.p.A. è pari a 330.240 m3/anno (corrispondenti a 43 m3/h) a cui corrisponderà una portata di scarico massima stimata pari a 297.210 m3/anno (corrispondenti a 39 m3/h). Per quanto riguarda le portate stimate attese, quella di prelievo è pari a 215.040 m3/anno (corrispondenti a 28 m3/h) a cui corrisponderà una portata di scarico pari a 192.000 m3/anno (corrispondenti a 25 m3/h).

L'impianto si estenderà per 22.502 m² sulla particella catastale 227 foglio 47 di Modena (MO) di proprietà della Ditta Herambiente S.p.A., che la concede in locazione ad Aliplast S.p.A., gestore dell'impianto. A tal proposito la Ditta, con l'istanza di Autorizzazione Unica presentata in data 03/06/2022 (Rif. prot. Arpae n. 91994), aveva trasmesso la documentazione attestante il titolo di proprietà dell'area e il contratto preliminare di locazione.

Il cantiere ha le caratteristiche di "Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA" di cui all'art. 22 del DPR 120/2017.

L'area sarà occupata da un capannone in cui saranno ubicati gli impianti (con una superficie approssimativa di 6.800 m²), un'area di stoccaggio dei rifiuti/MPS in ingresso (Sezione 96, area di stoccaggio coperta di circa 855 m² con pareti laterali alte 5 mt) e un'area di stoccaggio del prodotto finito (Sezione 95) di circa 2.800 m² non coperta.

Tutto il processo di recupero, dallo stoccaggio del rifiuto in ingresso al successivo trattamento di recupero, avverrà in area coperta. I trattamenti di recupero verranno svolti all'interno di un capannone chiuso, e tutto il sedime sarà pavimentato.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n. 163013 del 10/09/2024 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati le amministrazioni interessate: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 10/10/2024 (Verbale della seduta Prot. n. 199776 del 05/11/2024) e in quella sede gli enti hanno concordato sulla necessità di acquisire ulteriori elementi, sostanzialmente illustrati nel corso della seduta, e di predisporre apposita richiesta di integrazioni; sono pertanto stati sospesi i lavori in attesa che la ditta presentasse gli approfondimenti e le integrazioni necessarie alla formulazione dei pareri da parte degli Enti.

In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n. 199788 del 05/11/2024).

La Ditta ha trasmesso integrazioni in data 20/12/2024 (prot. n. 231726, 231728, 231731, 231733, 231734, 231739, 231743, 231747, 231749) e in data 17/02/2025 (prot. n. 29651).

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda ed ultima seduta della Conferenza di Servizi, convocata da Arpae con nota prot. 11638 del 21/01/2025.

In data 19/02/2025 si è tenuta la seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.42874 del 06/03/2025) e la seduta si è conclusa con l'approvazione dell'istanza in oggetto all'unanimità dei partecipanti, come da verbale agli atti di ARPAE al PG n.42874 del 06/03/2025.

A seguito della suddetta Conferenza la Ditta ha presentato ulteriori chiarimenti in data 28/02/2025 (prot. n. 39685).

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. prot. n.145810, 145814, 145824, 145831, 145836, 145844, 145848, 145852, 145855, 145862, 145868, 145873 del 08/08/2024: istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n.231726, 231728, 231731, 231733, 231734, 231739, 231743, 231747, 231749 del 20/12/2024: integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi;
- prot. n. 29651 del 17/02/2025: ulteriori chiarimenti;
- prot. n. 39685 del 28/02/2025: integrazioni volontarie a seguito della seduta del 19/02/2025;

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n.181647 del 08/10/2024 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 181608 del 08/10/2024 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso il proprio parere di conformità, con prescrizioni;
- prot. n. 183081 del 10/10/2024 con cui il SSA - Unità Specialistica Aria-Cem di Modena ha prodotto il proprio Contributo tecnico;
- prot. n. 30644 del 18/02/2025 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 41047 del 04/03/2025 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso il proprio Contributo tecnico;
- prot. n. 55851 del 25/03/2025 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere relativo alla matrice Rumore.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Aliplast S.p.A. risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Treviso, in fase di aggiornamento.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm.ii.;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato EoW;

la Ditta ha dichiarato che, a impianto realizzato, si doterà di un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, certificato da ente esterno accreditato, conforme alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EuCertPlast;

le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 3.420 t x 140 €/t = **478.800,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 – Rifiuti non pericolosi**: 30.000 t/a x 12 €/t = **360.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 838.800,00 €

RITENUTO :

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RICHIAMATO:

il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 19/02/2025 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.42874 del 06/03/2025) che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità dei presenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta.

DATO ATTO CHE:

il presente atto sostituisce, rispetto alla DET-AMB-2022-6047 del 20/11/2022, i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'"Allegato Rifiuti" del presente atto;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'"Allegato Aria" del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'"Allegato Acqua" del presente atto;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'"Allegato Rumore" del presente atto;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la

segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di modificare l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023 alla Ditta ALIPLAST S.p.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti localizzato in Comune di Modena, Via Cavazza n. 45, come segue:

Gli allegati al presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato EoW”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Allegato Schede filtro impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera”

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”

“Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione lungo termine - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231734 del 20/12/2024)

“Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione iniziale - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231734 del 20/12/2024)

“Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione iniziale - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024)

“Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione lungo termine - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024)

“Planimetria reti fognarie - Stato di Progetto - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231726 del 20/12/2024)

modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determinazione n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023.

2. Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
3. Di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta già approvati in precedenza, con la DET-AMB-2023-6047:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

5. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato EoW”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Allegato Schede filtro impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera”

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”

“Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione lungo termine - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231734 del 20/12/2024)

“Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione iniziale - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231734 del 20/12/2024)

“Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione iniziale - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024)

“Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione lungo termine - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024)

“Planimetria reti fognarie - Stato di Progetto - Dicembre 2024” (rif. prot. ARPAE 231726 del 20/12/2024)

6. Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **838.800,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all’originale della appendice alla polizza;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;

7. Di stabilire che gli effetti e l’efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente.
8. Di precisare che, ai sensi dell’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente provvedimento resta confermata al 20/11/2033 ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato, inoltrando formale istanza all’autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
9. Di dichiarare che l’efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto;

10. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
11. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
12. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
13. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
14. Di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
15. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
16. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici rigidi omogenei ed eterogenei, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici (operazioni di recupero R13 e R3) avente potenzialità pari a 30.000 ton/anno, per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm. Le EoW prodotte saranno sotto forma di scaglie, pellet o granuli ottenuti per estrusione dalle scaglie. L'impianto sarà attivo 320 giorni/anno a ciclo continuo.

I rifiuti oggetto del trattamento saranno costituiti da rifiuti industriali pre-consumo (sfridi e cascami di lavorazione), rifiuti industriali post-consumo (rifiuti di produzione di imballaggi alimentari, industriali...) e rifiuti urbani post-consumo (circa il 30% del totale), provenienti da centri di selezione, con esclusione del rifiuto urbano derivante direttamente da raccolta differenziata.

L'impianto in esame può essere suddiviso in differenti unità di processo, ciascuna progettata per funzionare in maniera autonoma:

- **Sezione 10 – Selezione Polimeri**, dedicata al trattamento del rifiuto plastico eterogeneo e alla selezione di quest'ultimo per tipologia di polimero;
- **Sezione 20 – Macinazione Omogeneo**, costituita da una linea di Macinazione e Lavaggio di rifiuto plastico omogeneo di tipo post-consumo o post-industriale che non richiede selezione ottica. Si lavoreranno i diversi materiali mediante campagne su un'unica linea;
- **Sezione 30 - Lavaggio dei polimeri**, costituita da una linea dedicata a lavaggio, flottazione e asciugatura delle scaglie di polimero provenienti dalla sezione 10; il lavaggio a caldo viene eliminato con conseguente eliminazione dell'unità 76 di produzione di acqua calda (caldaia);
- **Sezione 40 - Selezione Scaglie**, dedicata alla separazione automatica dei polimeri in scaglie per affinamento della purezza e/o per la selezione di un colore specifico dei singoli polimeri selezionati, trattati e lavati nelle precedenti sezioni 20 e 30, in funzione delle esigenze del mercato. La sezione è composta da due linee, una nella configurazione iniziale e l'altra nella configurazione a medio-lungo termine, ognuna comprendente:
 - Pulizia Scaglie con rimozione fini e leggeri;
 - Selezione ottica delle scaglie per polimero e/o colore;
- **Sezione 60 - Estrusione e Compounding**, permette la rigenerazione e il compounding del materiale plastico riciclato, macinato in scaglie nelle Sezioni a monte, e la sua trasformazione in granuli di dimensioni e colori omogenei; comprende due linee di estrusione: una nella configurazione iniziale (estrusore di capacità nominale pari a 2,5 t/ora) e raddoppio nella configurazione a medio-lungo termine con estrusore di pari capacità; non sarà inoltre realizzata l'unità deodorizzazione che era prevista nella configurazione a medio-lungo termine.

Il processo di Compounding consiste nel creare un materiale composito aggiungendo al polimero riciclato determinati additivi e/o materiale ausiliario e lavorandolo ulteriormente. Il processo viene effettuato in un estrusore in cui i vari materiali vengono fusi e mescolati, e infine estrusi sotto forma di granuli (pellet).

Vi sono poi ulteriori sezioni di impianto dedicate ad ospitare sistemi ausiliari:

- **Sezione 70 – Utenze,**
- **Sezione 80 - Trattamento Effluenti,**
- **Sezione 81 – Trattamento aria,**
- **Sezione 82 – Trattamento acque reflue,**
- **Sezione 90 – Laboratorio,**
- **Sezione 95 – Area Stoccaggio Prodotti** (in cui posizionare tutti i prodotti in scaglie e in granuli che cessano la qualifica di rifiuto; i prodotti in plastica rigenerata saranno stoccati in sacconi da 1000-1200 kg),
- **Sezione 96 – Area Stoccaggio Rifiuti/MPS in ingresso**, in cui i rifiuti plastici e MPS saranno ricevuti in balle/contenitori da 250-1000 kg.

Sempre nella sezione 96 viene indicata la possibilità di adibire una porzione di area per lo stoccaggio di materiali aventi già le caratteristiche di EoW e ingressati allo scopo di ottimizzare la qualità attesa del prodotto, la cui quantità è da ricomprendersi nel totale delle 30.000 tonnellate/anno autorizzate in ingresso all'impianto; lo stoccaggio in balle o contenitori da 250-1000 kg, verrà effettuato nell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, opportunamente delimitata e identificata con idonea cartellonistica.

Saranno altresì presenti aree per il deposito di materie prime e ausiliarie e per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

L'impianto avrà una capacità di recupero di 30.000 t/a di rifiuti non pericolosi attraverso l'operazione R3, e uno stoccaggio istantaneo massimo di rifiuti in ingresso pari 3.420 t, sottoposti all'operazione R13, mediante stoccaggio di balle/contenitori.

La Ditta ha dichiarato che l'operazione di messa in riserva R13, per una capacità massima istantanea pari 3.420 t, generalmente è funzionale all'operazione R3, ma occasionalmente i rifiuti potrebbero essere avviati ad impianti terzi dopo la messa in riserva e che lo stoccaggio dei rifiuti/MPS in ingresso, in balle o contenitori, avrà un'altezza massima pari a 4 mt e un franco di sicurezza di 1 mt, con muri di separazione alti 5 mt; lo stoccaggio delle EoW sarà al massimo pari a 2 metri e non sono previsti big bag sovrapposti.

I rifiuti non pericolosi che la Ditta chiede di essere autorizzata a recuperare sono identificati dai seguenti Codici EER:

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

070213 Rifiuti plastici

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici

150102 Imballaggi di plastica

150105 Imballaggi compositi

150106 Imballaggi in materiali misti

160119 Plastica

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215

160306 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305

170203 Plastica

191204 Plastica e gomma

200139 Plastica

I rifiuti prodotti dall'attività saranno gestiti in regime di Deposito Temporaneo e successivamente smaltiti o recuperati esternamente con cadenza almeno trimestrale, ad eccezione degli scarti di estrusione che potranno anche essere riprocessati all'interno dell'impianto, mentre una parte potrà essere inviata all'adiacente WTE.

Il prodotto finito (End of Waste) potrà essere generato dalle sezioni 10, 20, 30 e 40, nella forma di scaglie, o dalla sezione 60, nella forma di granuli, per un quantitativo stimabile di circa 26.580 t/a.

Nella configurazione iniziale si prevede lo stoccaggio di parte del materiale prodotto dalle sezioni impiantistiche internamente al capannone, nei pressi delle linee stesse, mentre nella configurazione a medio-lungo termine l'End of Waste prodotto sarà stoccato nella Sezione 95.

In merito alla produzione di EoW il proponente ha elaborato la documentazione inerente il confronto con le "Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter c.3 del D.Lgs 152/06 - Revisione gennaio 2022" approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 1565/22 per l'applicazione della disciplina EoW caso per caso prevista dall'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06.

L'attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime seconde ottenute sono quelle di cui ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05/02/98; relativamente ai codici EER dei rifiuti in ingresso al processo di trattamento sono previste anche tipologie di rifiuti non comprese ai punti sopra citati del DM 05/02/98; nello specifico, vengono richiesti in ingresso all'impianto i rifiuti EER 150105 (imballaggi compositi) e EER 150106 (imballaggi in più materiali). A tal proposito il proponente ha riportato che: "Gli altri rifiuti plastici (codici 150105 e 150106) saranno costituiti da imballaggi da Rifiuti Urbani/Speciali di natura mista in quanto appunto compositi – ad es. poliaccoppiati – o frutto di una raccolta in cui sono stati gestiti insieme materiali di diversa natura, comunque riconducibili ad imballaggi. In conformità alla norma UNI 10667.02:2010 sono ammessi rifiuti industriali e/o materiali pre e/o post-consumo. In sintesi gli "altri rifiuti plastici" sono costituiti da plastiche alle quali i produttori attribuiscono codici EER differenti da quelli tipici di cui alle tipologie di cui a) punto 6.1 All. 1 – Suball. 1 – DM 5/2/98) e b) punto 6.2 All. 1 – Suball. 1 – DM 5/2/98). È possibile una maggiore presenza di materiali estranei, che rende comunque idonei i rifiuti al trattamento nell'impianto in esame grazie alla presenza della Sezione 10 nella quale avverrà la selezione dei polimeri e la rimozione degli elementi indesiderati."

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ALIPLAST S.P.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- sono ammessi il recupero R3 ed la messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13 ^s	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R3
RIFIUTI NON PERICOLOSI		t	t/a
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		
070213	Rifiuti plastici		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		
150102	Imballaggi di plastica		

150105	Imballaggi compositi		
150106	Imballaggi in materiali misti		
160119	Plastica		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215		
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		
170203	Plastica		
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica		
TOTALE		3.420	30.000

§ L'operazione di messa in riserva R13 non è esclusivamente funzionale all'operazione R3

3. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione iniziale - Dicembre 2024" durante la prima fase di avvio impianto (primi 2-3 anni), e in conformità all'elaborato grafico "Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione lungo termine - Dicembre 2024" nella successiva seconda fase (configurazione a medio-lungo termine).
4. La Ditta dovrà comunicare agli enti, con congruo anticipo (15 giorni), l'avvio della gestione dell'impianto in conformità alle configurazioni previste in progetto.
5. L'operazione R3 autorizzata consiste nella selezione, macinazione, lavaggio, estrusione e compounding, finalizzata ad ottenere EoW destinato ai settori della lavorazione dei materiali plastici.
6. L'area di stoccaggio dei rifiuti/MPS in ingresso (sezione 96) deve essere provvista di idonea pavimentazione impermeabile e dotata di copertura. I rifiuti in stoccaggio nell'area 96 potranno essere esclusivamente in balle o in contenitori, suddivisi in baie, in base al codice EER. L'altezza dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso non potrà superare i 4 metri, mantenendo un franco di sicurezza di 1 m salvo diverse indicazioni fornite dai VV.FF. Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti allo stato sfuso o in cumuli. Le MPS in ingresso devono essere stoccate separatamente dai rifiuti in ingresso, e opportunamente identificate.
7. L'area di stoccaggio delle EoW (sezione 95) deve essere provvista di idonea pavimentazione. Lo stoccaggio delle EoW potrà essere esclusivamente in big bag/sacconi non impilati.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso non deve dare origine ad esalazioni maleodoranti: qualora, per provenienza o tipologia dei rifiuti ingressati, dovessero originarsi tali problematiche sarà cura della Ditta adottare idonee procedure per limitare la diffusione degli odori (come avviare alla lavorazione i rifiuti ingressati entro 48 ore dall'ingresso o dotare di coperture anche mobili i rifiuti in stoccaggio).
9. Deve essere garantita una idonea viabilità dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
10. Non è ammesso l'ingresso all'impianto di rifiuti urbani derivanti direttamente da raccolta differenziata: i rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata potranno provenire esclusivamente da centri comprensoriali (CC) e da Centri di selezione Secondaria (CSS) contrattualizzati COREPLA o CIPET.
11. I rifiuti speciali non pericolosi identificati con un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica della "non pericolosità", secondo le procedure di omologa definite dal gestore dell'impianto. La documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto, dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo.
12. Le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e contrassegnate da idonea cartellonistica nella quale viene riportato il settore (es.: deposito EoW, messa in

riserva R13, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER e descrizione) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni. Gli EoW prodotti ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, avranno una collocazione ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi).

13. I rifiuti per i quali viene operata la sola operazione di messa in riserva R13 vanno destinati ad impianti di recupero preferibilmente entro 6 mesi dalla data di accettazione: in ogni caso il termine massimo per la messa in riserva presso l'impianto non può essere superiore ai 12 mesi.
14. I rifiuti per i quali viene operata la sola operazione R13 in uscita dall'impianto devono essere avviati alle successive operazioni di recupero di cui ai punti R1 a R12, escludendo ulteriori passaggi agli impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perchè gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione inerente quanto sopra.
15. Tutto il processo di recupero (dallo stoccaggio di rifiuto in ingresso al successivo trattamento di recupero) deve avvenire in area coperta, nelle aree identificate negli elaborati grafici "Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione iniziale - Dicembre 2024" durante la prima fase di avvio impianto, e "Planimetria depositi e stoccaggi - configurazione lungo termine - Dicembre 2024" nella successiva seconda fase (configurazione a medio-lungo termine).
16. I contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
17. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
18. I contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
19. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
20. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
21. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
22. La segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra.
23. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.
24. I rifiuti di cui al punto 2 cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutte le "condizioni" e i "criteri" dettagliati nell'"Allegato EoW".
25. Per i rifiuti in ingresso, la procedura di omologa deve prevedere che il produttore del rifiuto trasmetta la scheda di caratterizzazione e non pericolosità del rifiuto e, per rifiuti con codice a specchio, la verifica analitica di non pericolosità. Per i rifiuti di cui al DM 05/02/98, Suball.1 punto 6.2 e per i rifiuti EER 150105 e 150106 deve essere inoltre presente anche l'analisi per la determinazione del contenuto di cariche, pigmenti, additivi, cadmio, KOH, piombo nel rispetto di quanto riportato al punto 6.2.2 del DM 05/02/98.
26. Per i primi 3 anni di esercizio la procedura di omologa deve essere condotta con frequenza annuale o ogni qualvolta si abbia da parte del produttore una modifica del ciclo di lavorazione.
27. I rifiuti di cui ai codici EER 150105 "imballaggi compositi" e EER 150106 "imballaggi in materiali misti" devono essere costituiti da materiali analoghi a quelli descritti dal proponente nelle integrazioni trasmesse in data 18/05/2023 (prot. n. 87212, 87218, 87221, 87224, 87229, 87232, 87236, 87244, 87247, 87249) (vaschette, vasetti, contenitori, fusti, taniche, cisternette, casse, ecc.) anche in forma di poliaccoppiati.
28. Il rifiuto di cui al codice EER 150106 "imballaggi in materiali misti" non deve essere costituito da una miscellanea di altri imballaggi (quali legno, carta, metalli) in quanto l'impianto non è autorizzato ad effettuare operazioni di pretrattamento quali cernita e selezione.
29. Non sono ammissibili nell'impianto imballi costituiti da contenitori per fitofarmaci e per presidi

medico-chirurgici.

30. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione rilasciata.
31. Qualora se ne ravvisi la necessità, devono essere svolti controlli supplementari anche analitici, a campione, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
32. Il Gestore deve conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi sui rifiuti in ingresso, analisi effettuate sui lotti di End of Waste, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto, da parte di laboratori terzi qualificati.
33. Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero R3 deve essere conforme alle norme UNI PLAST 10667 e ss.mm.. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti indicati nell'"Allegato EoW" al presente atto, comprensivi dell'esecuzione degli accertamenti analitici, nonché alla sottoscrizione della dichiarazione resa secondo lo schema riportato nell'allegato "Dichiarazione di Conformità", che dovrà essere inviata all'impianto di destinazione unitamente ai documenti di trasporto.
34. I documenti di trasporto dei prodotti End of Waste devono sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
35. Per la verifica degli standard tecnici di cui alla norma UNI 10667 per ognuna delle EoW prodotte dall'impianto, per il primo anno di esercizio si considera, quale lotto temporale, il quantitativo di plastica riciclata prodotto in 4 mesi e comunque non superiore a 10000 t.
36. L'accertamento analitico per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere effettuato alla prima produzione di EoW, attestandone la conformità con la dichiarazione di conformità. Successivamente, il mantenimento delle condizioni deve essere verificato ogni 4 mesi.
37. Dopo il primo anno di esercizio, l'azienda deve trasmettere all'Autorità competente una relazione in merito alle risultanze delle indagini analitiche svolte sulle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto: qualora si evidenzino una costanza circa il mantenimento dei suddetti requisiti, potranno essere modificati i criteri per la definizione del lotto, previo nulla osta dell'Autorità Competente, secondo la proposta formulata dal gestore (6 mesi per il secondo anno di esercizio e 1 anno per il terzo e successivi).
38. Il materiale in attesa dell'esito degli accertamenti analitici per la verifica delle condizioni di EoW deve essere opportunamente separato e identificato dal restante materiale presente in azienda (EoW e rifiuti).
39. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
40. Gli standard tecnici che i prodotti devono rispettare sono quelli previsti dalla norma UNI 10667 ss.mm., con le specifiche riportate nelle schede di ogni polimero prodotto che il gestore ha indicato nella documentazione "Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - appendice del dicembre 2022".
41. I certificati analitici attestanti la conformità delle EoW devono riportare i limiti previsti dalla norma UNI 10667 ss.mm. specifica per polimero prodotto: qualora la norma non preveda limiti devono essere riportati quelli fissati con l'utilizzatore.
42. Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nell'allegato Dichiarazione di Conformità. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico previsto, nonché il numero del lotto di riferimento; tale dichiarazione deve essere trasmessa al detentore successivo ed una copia deve essere conservata, unitamente ai suoi allegati, presso l'impianto o presso la sede legale per un periodo di 5 anni ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
43. Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte e firmate in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Inoltre, devono contenere la denominazione del prodotto e la descrizione dell'uso specifico che viene previsto e dovranno indicare il lotto di riferimento, il numero progressivo e la data. Le dichiarazioni di conformità devono essere raccolte nei fascicoli dei documenti relativi ad ogni lotto di produzione, unitamente alle certificazioni delle analisi e delle prove di controllo dei prodotti EOW.
44. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW devono essere conservati per un periodo di 1 anno presso l'impianto o altra idonea sede.
45. Il Gestore dell'impianto dovrà siglare con gli utilizzatori appositi documenti di impegno/accordo alla vendita

riportanti, tra le altre cose, i requisiti specifici fissati nell'accordo con l'utilizzatore. Tali documenti devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.

46. Una volta conclusa la formazione del singolo lotto il tempo di deposito non deve superare i 12 mesi dalla data di dichiarazione di conformità: in caso contrario deve essere motivata la sua permanenza presso l'impianto oltre tale termine.
47. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato che devono rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenere agli atti i verbali di campionamento ed i documenti che attestino la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
48. Il numero del lotto deve essere registrato sul registro carico/scarico rifiuti in corrispondenza del relativo FIR in ingresso, e devono essere redatte le Dichiarazioni di Conformità con riferimento al lotto prodotto.
49. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero. Il Sistema di registrazione dovrà consentire la tracciabilità dei rifiuti destinati alla preparazione delle singole tipologie di EoW, indicando i quantitativi dei rifiuti e i tempi di produzione dei lotti di materiale prodotti; dovranno essere riportati i riferimenti ai movimenti del registro di carico/scarico dei rifiuti utilizzati e i riferimenti delle dichiarazioni di conformità destinati alla preparazione.
50. Per ogni lotto deve essere realizzata una scheda di tracciabilità che riporti le seguenti informazioni:

Tracciabilità lotto	N	Anno	
Tipo EoW			
Rifiuti ritirati R13	Voce registrazione carico scarico		
Formazione lotto Numero	Data inizio	Data fine	
Rifiuti utilizzati	Peso		
EER			
EER			
Data campionamento lotto			
Numero rapporto di prova			
Data inizio vendita lotto	Data fine vendita lotto		
Totale EoW lotto			

51. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti alle condizioni ed ai criteri descritti nell'allegato EoW, deve essere attivo ed operante il Sistema di Gestione comprendente le relative Procedure, ed ogni sua modifica deve essere comunicata ad ARPAE prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, deve essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.

52. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero e i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e alle condizioni e ai criteri indicati nell'allegato EoW al presente atto, devono essere gestiti come rifiuti ed inviati ad impianti di gestione autorizzati; oppure, si possono destinare ad ulteriore trattamento nell'impianto in esame, qualora sia tecnicamente possibile, al fine di ottenere un prodotto conforme alle condizioni sopra indicate. Inoltre, in entrambi i casi appena menzionati, si deve garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni svolte, dei quantitativi trattati e delle verifiche effettuate.
53. La Ditta deve verificare la necessità di procedere alla registrazione dei monomeri o delle altre sostanze che soddisfano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH), presenti nel polimero riciclato o controllare se è possibile usufruire dell'esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del regolamento stesso.
54. Sia in caso di registrazione che di esenzione, le informazioni sulle sostanze registrate richieste dall'articolo 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza) o dall'articolo 32 (Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza) del regolamento REACH devono essere rese disponibili nello stabilimento dove si effettua il recupero in conformità alle Schede di Dati di Sicurezza o Schede Informative delle Sostanze o delle Miscele da cui si è originato il rifiuto che si vuole recuperare.
55. La Ditta deve inoltre verificare se nel recupero dei polimeri sono presenti anche sostanze che devono soddisfare ulteriori adempimenti quali la restrizione (titolo VIII Regolamento REACH) o l'obbligo di autorizzazione (titolo VII del regolamento REACH). A titolo di esempio si citano le principali restrizioni e autorizzazioni a cui le materie plastiche sono soggette e per le quali l'azienda deve verificarne il rispetto all'interno del proprio ciclo produttivo:
 - restrizioni n. 20, 23 e 63 (recentemente modificata con regolamento europeo n. 923/2023), per le limitazioni riguardanti la presenza di stagno, cadmio e piombo nelle materie plastiche;
 - restrizioni n. 51 e 52 per le limitazioni riguardanti la presenza di alcuni ftalati;
 - autorizzazioni n. 4, 5, 6, 7, 33, 37, 38, 39 e 45 riguardanti alcuni ftalati.

ALLEGATO EoW

Codici EER rifiuti in ingresso: 020104, 070213, 120105, 150102, 150105, 150106, 160119, 160216, 160306, 170203, 191204, 200139

Processo di recupero - R3 tipologie 6.1 e 6.2 D.M. 05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - Materie plastiche secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

- CONDIZIONI -

A) I prodotti ottenuti sono materiali destinati alla produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

La sostanza/oggetto derivante dal processo di trattamento/recupero è destinata ai seguenti scopi, in sostituzione dei materiali così specificati:

Scheda	EoW	Usi previsti	Materia prima sostituita	% di sostituzione della materia prima	Descrizione caratteristiche prestazionali
1	POLIETILENE RECUPERATO (R PE)	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di manufatti plastici mediante: - Soffiaggio corpi cavi - Stampaggio - Estrusione - Soffiaggio a bolla o estrusione a testa piana di film</i>	PE	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
2	POLIETILENE TEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE	<i>il prodotto è destinato alla produzione di fibre in PET</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
3	POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE CORPI CAVI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di corpi cavi</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)
4	POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE LASTRE E FOGLIE	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la produzione di lastre e foglie</i>	PET	fino al 100%	si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)

5	POLIETILENTER EFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DEPOLIMERIZZAZIONE	<i>il prodotto è destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione</i>	<i>materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
6	POLIETILENTER EFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DIVERSE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per essere trasformato nelle varie forme e/o produrre manufatti tramite estrusione, stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione</i>	<i>materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
7	POLIPROPILENE RECUPERATO (R PP)	<i>il prodotto è destinato a: - Stampaggio ad iniezione - estrusione</i>	<i>polipropilene</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
8	POLIVINILCLORURO (R PVC) PER IMPIEGHI DIVERSI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per usi Generali</i>	<i>PVC</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
9	POLIVINILCLORURO PLASTIFICATO (R PVC-P) PER IMPIEGHI DIVERSI	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti manufatti: - Stampati ad iniezione - Estrusi - calandrati</i>	<i>PVC-P</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>
10	POLISTIRENE RECUPERATO (R PS)	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per impieghi diversi in base alla tipologia di riferimento. Il granulo di polistirene omopolimero "cristallo" (R PS) è utilizzato per: - Stampaggio ed estrusione. Il granulo di polistirene antiurto (R PS-HI) viene utilizzato per: - Stampaggio ed estrusione. Le miscele di polistirene (R PS-MIX)</i>	<i>PS</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>

		<i>vengono designate per: - Processi di trasformazione (estrusione e stampaggio), compound/ produzione di prodotti sintetici</i>			
11	R-PMIX-SRA	<i>il prodotto è destinato ad essere utilizzato per impiego in processi metallurgici e siderurgici, per una o più delle seguenti funzioni: - Come agente riducente e/o schiumogeno - Come agente protettivo degli elementi da preservare durante il processo fusorio - Come vettore di reagenti nelle reazioni di ossidoriduzione - Per la produzione delle miscele tipicamente utilizzate per l'apporto di carbonio e idrogeno al processo (per esempio coke)</i>	<i>Miscele di materie plastiche eterogene e</i>	<i>fino al 100%</i>	<i>si vedano standard tecnici riportati nella condizione c)</i>

B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il settore della lavorazione dei materiali plastici. Esistono listini nazionali ed internazionali della plastica recuperata a dimostrazione dell'esistenza di un mercato della plastica riciclata.

C) La conformità del prodotto a *standard tecnici*, viene definita dalla seguente normativa tecnica di riferimento (con le specifiche riportate nelle schede di ogni polimero prodotto che il gestore ha indicato nella documentazione "Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - Appendice di dicembre 2022" prot. Arpae n. 213230 del 29/12/2022):

1. POLIETILENE RECUPERATO (R PE): *UNI 10667-02:2010*
2. POLIETILENTEREFTALATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE DI FIBRE: *UNI 10667-07:2011*
3. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE CORPI CAVI: *UNI 10667-08:2011*
4. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) IN SCAGLIA PER PRODUZIONE LASTRE E FOGLIE: *UNI 10667-09:2011*
5. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DEPOLIMERIZZAZIONE: *UNI 10667-15:2021*
6. POLIETILENTEREFTALATO RECUPERATO (R PET) PER DIVERSE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE: *UNI 10667-19:2021*
7. POLIPROPILENE RECUPERATO (R PP): *UNI 10667-03:2011*
8. POLIVINILCLORURO (R PVC) PER IMPIEGHI DIVERSI: *UNI 10667-04:2011*
9. POLIVINILCLORURO PLASTIFICATO (R PVC-P) PER IMPIEGHI DIVERSI: *UNI 10667-05:2012*
10. POLISTIRENE RECUPERATO (R PS): *UNI 10667-10:2021*
11. R-PMIX-SRA: *UNI 10667-17:2021*

Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: i prodotti non sono destinati ad un utilizzo diretto come oggetti finiti, bensì alla produzione di contenitori in materiale plastico mediante processi termochimici. L'EoW è quindi destinato alla produzione di manufatti in plastica e non all'utilizzo diretto nell'ambiente, come ad es. riempimenti. I prodotti non devono quindi rispettare standard ambientali, ma solo standard tecnici come definiti dalla norma tecnica di riferimento.

- D) Si valuta positivamente l'utilizzo di plastiche riciclate per la realizzazione di ulteriori manufatti nell'ambito degli obiettivi individuati dai piani di azione dell'economia Circolare della Commissione Europea.

Il gestore riporta che *“I monomeri costituenti i polimeri che costituiscono l'EoW sono stati registrati, pertanto Aliplast, come riciclatore UE è esentata, ai sensi dell'art. 2, comma 7 (d) del Regolamento 1907/2006 (REACH), dall'obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche costituenti i polimeri recuperati. Aliplast non fa uso di preparati (master e coadiuvanti tecnologici) contenenti sostanze comprese nell'elenco “Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation” in quantità maggiori dello 0.1% in peso per le quali scattano gli obblighi di cui all'articolo 33 del Regolamento Reach”.*

La Ditta deve mantenere presso l'impianto la documentazione aggiornata ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dagli enti competenti.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

- CRITERI -

- A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono quelli previsti ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05/02/98.

Per i rifiuti codici EER 150105 “imballaggi compositi” e EER 150106 “imballaggi in materiali misti”, non previsti dai punti sopracitati del DM 05/02/98, il proponente ha individuato:

- la provenienza: industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, raccolta differenziata da urbani / industriali
- le caratteristiche merceologiche: imballaggi da Rifiuti Urbani / Speciali di natura mista in quanto appunto compositi – ad es. poliaccoppiati – o frutto di una raccolta in cui sono stati gestiti insieme materiali di diversa natura, comunque riconducibili ad imballaggi. In conformità alla norma UNI 10667.07:2011 sono ammessi contenitori per liquidi in polietilentereftalato post-consumo
- la presenza presso l'impianto di una linea idonea per il trattamento di rifiuti eterogenei (presenza della Sezione 10 nella quale avverrà la selezione dei polimeri e la rimozione degli elementi indesiderati).

Controllo documentale e visivo dei rifiuti in ingresso

Tutti i rifiuti conferiti presso l'impianto sono sottoposti, prima del conferimento, ad una procedura di controllo atta a verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale al trattamento che subirà in impianto e la conformità documentale previa acquisizione della scheda di attribuzione del codice EER inviata dal produttore. L'automezzo in ingresso all'impianto viene inviato alla pesa per la determinazione della quantità di materiale conferito; l'Ufficio Accettazione verifica, prima di consentire lo scarico, la documentazione di movimentazione dei rifiuti e, in caso di esito positivo, ne autorizza l'inoltro allo scarico. Il controllo documentale consiste sostanzialmente nella verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto, nell'accertamento dell'esistenza dell'accordo con il fornitore e nella verifica della possibilità di conferimento. Una volta ritenuto idoneo lo scarico in impianto, l'automezzo, a seconda della tipologia di rifiuto trasportato, procederà verso le apposite baie presenti nell'area di stoccaggio dove un addetto controlla visivamente che il materiale conferito corrisponda a quanto dichiarato sul formulario. In fase di scarico di ciascun mezzo l'operatore di impianto addetto al controllo del materiale conferito provvede a tracciare i dati acquisiti dal gestionale della pesa in fase di accettazione in ingresso (data del conferimento, dati del conferitore, codice EER e descrizione del rifiuto, peso del rifiuto conferito, dati del trasportatore, ecc.). Eventuali criticità e non conformità rilevate in fase di scarico sul materiale conferito vengono registrate a sistema e, se necessario, viene attivata la procedura per il respingimento totale o parziale del carico.

Controllo analitico

I rifiuti in ingresso saranno oggetto di controllo secondo il seguente piano analitico. Qualora rispondenti ai

criteri di accettabilità, i rifiuti detenuti in R13 potranno essere avviati all'operazione di recupero R3.

Requisiti rifiuti in ingresso al trattamento				
Parametro	UdM	Valore Limite	Norma	Frequenza controllo
Verifica rispondenza EER rifiuto a quelli autorizzati	-	-	D.Lgs. 152/06	Ad ogni ingresso
Scheda di caratterizzazione e non pericolosità del rifiuto fornita dal produttore	-	-	D.Lgs. 152/06	Prima del primo conferimento, annuale per i primi 3 anni di esercizio e successivamente biennale per ogni omologa
Per i rifiuti EER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203 (DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2) Per i rifiuti EER 150105, 150106				Prima del primo conferimento, annuale per i primi 3 anni di esercizio e successivamente biennale per ogni omologa
Contenuto Cd	% in massa	< 1,3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	
Contenuto KOH	% in massa	< 0,3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	
Contenuto Pb	% in massa	< 3 %	DM 05/02/98, Suball. 1 punto 6.2	

B) L'attività di recupero consiste in:

- **Sezione 96 – Area Stoccaggio Rifiuti/MPS in ingresso**, in cui i rifiuti plastici sono ricevuti in balle/contenitori. I rifiuti sono segregati in base alla loro tipologia in apposite baie, segregate ed identificate in base al codice rifiuto; sempre nella sezione 96 viene indicata la possibilità di adibire una porzione di area per lo stoccaggio di materiali aventi già le caratteristiche di EoW e ingressati allo scopo di ottimizzare la qualità attesa del prodotto, la cui quantità è da ricompandersi nel totale delle 30.000 t/a autorizzate in ingresso all'impianto e il cui stoccaggio verrà effettuato nell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, in una porzione opportunamente delimitata e identificata con idonea cartellonistica
- **Sezione 10 – Selezione Polimeri**, dedicata al trattamento del rifiuto plastico eterogeneo e alla selezione di quest'ultimo per tipologia di polimero in modo automatico ed altamente efficiente. È previsto l'utilizzo di Selezione Ottica Automatica. La sezione comprende: - Triturazione primaria - Rimozione metalli - Rimozione fini e vagliatura - Rimozione film e leggeri - Selezione ottica automatica - Macinazione - Selezione fini
- **Sezione 20 – Macinazione Omogeneo**, costituita da una linea di Macinazione e Lavaggio di rifiuto plastico omogeneo di tipo post-consumo o post-industriale che non richiede selezione ottica
- **Sezione 30 - Lavaggio dei polimeri**, costituita da una linea dedicate a lavaggio, flottazione e asciugatura delle scaglie di polimero provenienti dalla Sez. 10

- **Sezione 40 - Selezione Scaglie**, dedicata alla separazione automatica dei polimeri in scaglie per affinamento della purezza e/o per la selezione di un colore specifico dei singoli polimeri selezionati, trattati e lavati nelle precedenti sezioni 20 e 30, in funzione delle esigenze del mercato. La sezione è composta da due linee, , una nella configurazione iniziale e l'altra nella configurazione a medio-lungo termine, ognuna comprendente:
 - Pulizia Scaglie con rimozione fini e leggeri
 - Selezione ottica delle scaglie per polimero e/o colore
- **Sezione 60 - Estrusione e Compounding**, permette la rigenerazione e il compounding del materiale plastico riciclato, macinato in scaglie nelle Sezioni a monte, e la sua trasformazione in granuli di dimensioni e colori omogenei da vendere alle aziende che li utilizzano per la realizzazione di prodotti finiti per l'utente finale. Comprende due linee di estrusione, una nella configurazione iniziale e l'altra nella configurazione a medio-lungo termine
- **Sezione 95 – Area Stoccaggio Prodotti**, in cui posizionare tutti i prodotti in scaglie e in granuli che cessano la qualifica di rifiuto.

Tutto il sistema è altamente automatizzato ed opera mediante selettori ottici e fisici. Tutto il processo viene monitorato mediante PLC. Non è prevista l'esecuzione di indagini analitiche intermedie, che verranno effettuate solamente sul prodotto finito.

Macchinari utilizzati: Mulini e trituratori, Selettori fisici, Selettori ottici, Estrusore

C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà rispettare le caratteristiche indicate dalla specifica norma UNI 10667 di riferimento di cui al punto C) delle CONDIZIONI, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti (*"Allegato RS 7.1 - Relazione su prodotti Eow - Appendice di dicembre 2022"* prot. Arpae n. 213230 del 29/12/2022).

D) Devono essere inviate ad Arpae le procedure inerenti il Sistema di gestione di cui alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, EuCertPlast prima della messa in esercizio dell'impianto.

Il Sistema di gestione contiene i seguenti elementi:

- Omologa del rifiuto
- Verifica ed accettabilità dei rifiuti in ingresso
- Verifica delle specifiche tecnico - prestazionali del materiale in uscita per lotti
- Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi
- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW
- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti
- Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita

E) Per la Dichiarazione di Conformità, la Ditta deve fare riferimento all'Allegato Dichiarazione di Conformità, parte integrante della presente Autorizzazione.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:		Data:	
------------------------------------------	--	-------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

1. il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW* _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
2. tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della Det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
3. L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

*Denominazione prodotto EoW: R PE; R PET in scaglia per produzione fibre; R PET in scaglia per produzione corpi cavi; R PET in scaglia per produzione di lastre e fogli; R PET per depolimerizzazione; R PET per diverse tecnologie di trasformazione; R PP; R PVC per impieghi diversi; R PVC-P per usi generali; R PS: - Per stampaggio - Per estrusione; R PS-HI: - Per stampaggio - Per estrusione; R PS-MIX: - Per processi di trasformazione (estrusione e stampaggio), compound/produzione di prodotti stirenici; R-PMIX-SRA

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici non pericolosi per la produzione di materiale granulare avente la qualifica di EoW, di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.

L'impianto è progettato per processare a regime 30.000 ton/anno di rifiuto plastico, sia omogeneo che eterogeneo, tra cui polietilene ad alta densità (HDPE), polipropilene (PP), poliolefine miste e altre tipologie di rifiuti plastici con produzione di 26.580 tonn/anno di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste-EoW) (resa del 90%). L'impianto sarà funzionante a ciclo continuo: 320 giorni/anno per 24 ore/giorno (3 turni giornalieri da 8 ore ciascuno).

I rifiuti in ingresso al processo di recupero sono caratterizzati da un ampio spettro di tipologie ed includono i rifiuti industriali pre-consumo, i rifiuti industriali post-consumo ed i rifiuti urbani post-consumo, provenienti da centri di selezione, con esclusione del rifiuto urbano derivante direttamente da raccolta differenziata.

Tale impianto è stato autorizzato da Arpae con AU ex Art. 208 del DLgs 152/06 con Det. n. DET AMB-2023-6047 del 20/11/2023.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per effetto degli interventi di ottimizzazione impiantistica previsti e presentati in data 08/08/2024 con l'istanza di modifica e successive integrazioni, il quadro emissivo dell'impianto viene revisionato. Le modifiche vengono definite dal proponente come "interventi di ottimizzazione impiantistica", in quanto vengono modificate e diminuite le linee produttive. Tale variazione dell'assetto impiantistico porta a significativi cambiamenti nella maggior parte del lay-out impiantistico.

Le ottimizzazioni impiantistiche riguardano:

Sezione 10 – Selezione polimeri: variazione dell'impiantistica con implementazione di uno step di lavaggio.

Sezione 20 – Macinatura e lavaggio polimeri: realizzazione di un'unica linea di trattamento del rifiuto in sostituzione delle tre autorizzate, a parità di processo di trattamento. I diversi materiali verranno lavorati mediante campagne su un'unica linea di potenzialità oraria maggiore rispetto alle tre singole linee autorizzate (riduzione delle sorgenti sonore e dei consumi energetici).

Sezione 30 – Lavaggio scaglie polimeri: realizzazione di un'unica linea di trattamento delle scaglie di polimero provenienti dalla sezione 10 in sostituzione delle due autorizzate; il lavaggio a caldo viene eliminato mantenendo le stesse performance di pulizia (eliminazione dell'unità 76 - caldaia).

Sezione 40 – Selezione scaglie: realizzazione di due linee di selezione materiale: la prima, nella configurazione iniziale e la seconda, nella configurazione a medio-lungo termine, in sostituzione delle tre già autorizzate, a parità di processo di trattamento.

Sezione 60 – Estrusione e Compounding: realizzazione di due linee di estrusione: la prima, nella configurazione iniziale e la seconda, nella configurazione a medio-lungo termine, in sostituzione delle tre già autorizzate, a parità di processo di trattamento, ed eliminazione dell'unità deodorizzazione (riduzione del numero di sorgenti acustiche e della portata di emissioni da trattare).

Sezione 81 – Trattamento aria: revisione delle captazioni e del quadro emissivo delle emissioni convogliate significative.

Sezione 82 – Trattamento acque reflue: eliminazione del trattamento di acque reflue derivanti da lavaggi a caldo.

Sezione 96 – Area stoccaggio rifiuti in ingresso: revisione dell'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

Per quanto riguarda l'area di deposito materie prime e ausiliarie e deposito rifiuti prodotti, vengono aggiornati e variati i lay out.

La modifica in oggetto prevede la realizzazione dell'impianto in due fasi distinte:

- Fase 1 - configurazione iniziale, comprendente le infrastrutture e la maggior parte degli impianti;
- Fase 2 - configurazione a medio-lungo termine, comprendente l'installazione delle sezioni impiantistiche aggiuntive durante il funzionamento dell'impianto.

Emissioni convogliate

Le modifiche progettuali proposte riguardano un riassetto consistente del quadro emissivo precedentemente autorizzato. Tutte le modifiche delle Sezioni Impiantistiche proposte dalla ditta, implicano una modifica nelle emissioni.

Le modifiche sulle linee impiantistiche hanno prevalentemente comportato un riordino dei flussi e la separazione dei flussi contenenti COV.

L'assetto della linea 3 precedentemente autorizzato, con la modifica viene rivisto: la captazione genera ora due emissioni distinte E3A ed E3B. L'emissione E3A convoglia le sezioni di asciugatura, gli essiccatori, mentre l'emissione E3B convoglia la fase di estrusione e di degasaggio.

E' previsto un impianto di trattamento a servizio dell'emissione E3A costituito da Abbattitore ad umido Venturi più impianto di assorbimento a corpi di riempimento.

E' previsto un impianto di trattamento a servizio dell'emissione E3B costituito da Abbattitore ad umido Venturi più impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in unica colonna più Carboni Attivi.

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi a servizio dell'emissione E3B è stimata in circa 44 giorni.

I flussi di aria captati in precedenza convogliati ai punti E5 ed E6 sono stati ridistribuiti ai punti emissivi E1 ed E2 in seguito alle ottimizzazioni impiantistiche effettuate.

Per quanto riguarda le emissioni convogliate poco significative, con l'eliminazione del sistema di lavaggio a caldo viene meno il punto di emissione E8 (caldaia a gas metano per produzione acqua calda).

In aggiunta al punto di emissione convogliata autorizzato denominato E9 cui afferiscono i flussi derivanti dall'aspirazione del laboratorio (unità 90), per effetto degli interventi proposti sulla Sezione 81 – Trattamento aria vi sono ulteriori nr. 14 punti di emissione afferenti agli sfiati dei silos di accumulo esterni al capannone E10 ÷ E23 (la cui installazione è prevista nella fase a medio-lungo termine). Le polveri eventualmente generate dalle operazioni di carico-scarico dei silos (operazioni discontinue) saranno trattate da filtri posti sulla sommità dei silos. Pertanto, non è più necessario il sistema di captazione che era afferente al punto di emissione E4 precedentemente autorizzato.

Emissioni odorigene

La stima dell'impatto odorigeno e le valutazioni svolte con la modellistica sono già state valutate in occasione del rilascio dell'autorizzazione art. 208 DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023. Con questa modifica, la ditta invia le integrazioni del 20/12/2024 "ELABORATO 10 Valutazione della diffusione in atmosfera di sostanze odorigene"; quest'ultima valutazione è stata effettuata sullo scenario rappresentativo dell'attività di gestione dell'impianto considerando la configurazione in progetto a medio-lungo termine.

Con l'eliminazione del sistema di lavaggio a caldo non saranno presenti le emissioni diffuse afferenti a tale trattamento, e si prevede di dotare di copertura la vasca di collettamento di tutte le acque da trattare, inclusi i vagli, e la vasca di accumulo dei fanghi.

Relativamente all'impianto di trattamento chimico fisico e al sistema di trattamento fanghi, per effetto degli interventi proposti, sono state identificate 6 sorgenti areali invece delle 19 individuate precedentemente: vasche aperte e serbatoi di stoccaggio presenti nell'unità 82 (trattamento chimico fisico - 5 sorgenti, ED5, ED6, ED14, ED15 e ED17) e nell'unità 83 (trattamento fanghi, 1 sorgente, ED19).

Con l'istanza, la Ditta chiede inoltre la modifica della prescrizione n. 5 dell'ALLEGATO ARIA alla DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023: Oltre alle variazioni derivanti dalla revisione ai punti di emissione in atmosfera imputabili agli interventi proposti, la Ditta chiede di modificare la tempistica intercorrente tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (che la prescrizione impone essere al più di 60 giorni) in allineamento a quanto previsto nel cronoprogramma trasmesso con l'istanza, in cui sono indicati 90 giorni.

In merito alle emissioni, pertanto, rispetto alla situazione precedentemente autorizzata risulta:

- la modifica dei punti di emissione E1 (Fase 1 e Fase 2), E2, E3 (che viene sostituito da E3a ed E3b (Fase 1 e Fase 2)), E7 (Fase 1 e Fase 2)
- l'eliminazione dei punti di emissione E4, E5, E6

Sono presenti attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante:

- laboratorio (E9)
- sono stati introdotti con la presente modifica 14 sfiati dei silos di accumulo esterni al capannone (E10÷E23),
- è stata eliminata con la presente modifica la caldaia a gas metano per produzione acqua calda (E8)

Le potenziali sorgenti odorigene aggiornate sono rappresentate da:

- n. 6 sorgenti areali (ED5-ED6-ED14-ED15-ED17-ED19) costituite dalle vasche/serbatoi dell'impianto chimico-fisico e del sistema di trattamento fanghi;
- n. 1 sorgente areale costituita dallo stoccaggio del rifiuto plastico in ingresso;
- n.1 emissione convogliata E3B che riguarda le fase di estrusione.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione in merito alle emissioni in atmosfera trasmessa con l'istanza presentata in data 08/08/2024 per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae SAC di Modena il 20/12/2024;

DATO ATTO CHE la Conferenza dei servizi si è riunita in data 10/10/2024 e 19/02/2025;

VISTI i pareri espressi all'interno della Conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali emerge che:

Per quanto riguarda i COV, il progetto prevede di dividere i flussi di aria umida provenienti dalle sezioni 10, 20 e 30, che non contengono tali inquinanti, da quelli provenienti dalla zona di estrusione (sezione 60), in modo da trattare ciascun flusso con specifici sistemi di abbattimento evitando miscele.

Di conseguenza, l'autocontrollo sul parametro COV viene proposto unicamente sul nuovo punto di emissione E3B, nel quale sono convogliate le emissioni di aria umida della sezione 60 a valle del trattamento mediante PRE abbattitore ad umido Venturi seguito da impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in unica colonna e sezione di adsorbimento su filtro a carboni attivi.

Dalla revisione progettuale ne deriva, secondo le considerazioni del gestore, che il "valore obiettivo" della concentrazione di odore di 1.500 ouE/m³, definito nella vigente autorizzazione per il punto E3, è stato raddoppiato, per il punto E3B e pari pertanto a 3.000 ouE/m³ per cui, considerato che il flusso afferente ad E3B proviene dalla sola sezione di estrusione e non risente dell'effetto di miscelazione degli altri flussi di aria umida dai lavaggi, e per effetto della riduzione della portata di emissione rispetto allo stato autorizzato, il flusso di odore si riduce di oltre il 47%.

In merito a quanto sopra, Arpae ST ha sottolineato che il layout delle emissioni è cambiato sia per la fase 1 che per la fase 2, e che il quadro dei parametri e delle frequenze degli autocontrolli sui camini delle emissioni è stato rivalutato sulla base del nuovo assetto proposto e della tipologia delle emissioni nelle due fasi.

Per le emissioni E1 ed E2 si propongono nuovamente: polveri 5 mg/Nm³ da verificare annualmente, come precedentemente autorizzato.

L'assetto della linea 3 precedentemente autorizzato con la modifica viene rivisto: la captazione genera ora due emissioni distinte E3A ed E3B.

L'emissione E3A convoglia le sezioni di asciugatura, gli essiccatori. Si propone una verifica semestrale di Polveri e COV (C-tot), rispettivamente con un valore limite di 5 mg/Nm³ e 18 mg/Nm³; inoltre, con la stessa frequenza, si inserisce un valore obiettivo di unità odorimetriche pari a 1000 ou_E/m³.

L'emissione E3B convoglia la fase di estrusione e di degasaggio. Si propone quindi una verifica semestrale, di Polveri e COV (C-tot), rispettivamente con un valore limite di 5 mg/Nm³ e 18 mg/Nm³; inoltre, con la stessa frequenza, si inserisce un valore obiettivo di unità odorimetriche pari a 2500 ou_E/m³.

Il valore limite per le polveri è quello già approvato nella determina ad oggi vigente e lo si intende mantenere per entrambe, E3A ed E3B, in via cautelativa.

Per i COV, si conferma quanto proposto dalla ditta, ovvero il valore 18 mg/Nm³, in linea con quanto rappresentato nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ..." che, nel caso di recupero di materia, stabilisce valori limite per il COT tra 10 e 20 mg/Nm³.

Per quanto riguarda le unità odorimetriche, si propongono 1000 ou_E/m³ per E3A e 2500 ou_E/m³ per E3B, da intendere come "valore obiettivo" e non "valore limite di emissione".

La proposta di 1000 ou_E/m³ per E3A e 2500 ou_E/m³ per E3B è elaborata considerando che l'attuale autorizzazione prevede un flusso odorigeno in uscita solamente dall'emissione E3 con 1500 ou_E/m³; questo flusso complessivo, con le modifiche proposte, confluirà in E3A ed E3B. Il flusso potenzialmente più odorigeno sarà certamente quello dell'estrusione convogliato in E3B e per questo la ditta richiede un valore obiettivo di 3000 ou_E/m³ che si ritiene tuttavia calcolato in modo estremamente conservativo; si ritiene quindi opportuno abbassare questo valore a 2500 ou_E/m³ e contestualmente si propone di assegnare un valore di unità odorimetriche anche all'emissione E3A di 1000 ou_E/m³.

Il "valore obiettivo" sarà da verificare in concomitanza alla misura del COT ed in corrispondenza di eventuali picchi di questo parametro (COT). Il superamento di tale "valore obiettivo" in uno degli autocontrolli periodici del Gestore, dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, dovrà inoltre essere accompagnato da una relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi attuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

Relativamente all'impianto di trattamento chimico fisico e al sistema di trattamento fanghi, per effetto degli interventi proposti, sono state identificate 6 sorgenti areali invece delle 19 individuate precedentemente: vasche aperte e serbatoi di stoccaggio presenti nell'unità 82 (trattamento chimico fisico - 5 sorgenti, ED5, ED6, ED14, ED15 e ED17) e nell'unità 83 (trattamento fanghi, 1 sorgente, ED19).

Per quanto riguarda la caratterizzazione odorigena delle 6 sorgenti sopracitate è stato cautelativamente considerato il valore di concentrazione di odore rilevato (100 ou_E/m³) presso la vasca di omogeneizzazione di un impianto chimico fisico di Herambiente che tratta le acque di processo di un impianto di incenerimento di rifiuti industriali.

Non si hanno elementi per confutare quanto indicato dalla ditta e si rimanda ad una valutazione futura dei valori di concentrazione di odore dopo l'effettuazione del monitoraggio degli odori.

Per quanto riguarda, invece, la sorgente areale rappresentativa dell'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (rifiuto plastico in ingresso), come concentrazione di odore è stato cautelativamente considerato un valore disponibile per il rifiuto urbano indifferenziato reperito da una campagna di misure olfattometriche effettuata su aria ambiente nella fossa di un termovalorizzatore del Gruppo Herambiente (campionamento interno alla fossa a portone chiuso), pari a 130 e 180 ou_E/m³.

Non si hanno elementi per confutare quanto indicato dalla ditta e si rimanda ad una valutazione futura dei valori di concentrazione di odore dopo l'effettuazione del monitoraggio degli odori.

Per quanto riguarda l'emissione convogliata E3B, la ditta ha effettuato il calcolo del flusso di odore in modo altamente conservativo, in quanto la portata volumetrica è stata assunta pari al valore massimo di progetto della configurazione a medio-lungo termine, mentre il valore di concentrazione di odore è stato individuato a partire da monitoraggi effettuati su un impianto analogo, che presenta un processo di estrusione assimilabile a quello in esame, ma che non prevede alcun sistema di abbattimento di odori. Inoltre, in questa valutazione la concentrazione di odore per il punto emissivo in E3B è stata raddoppiata rispetto allo studio trasmesso in passato, in quanto la revisione del progetto iniziale prevede ora la sola sezione di estrusione e non risente dell'effetto di miscelazione degli altri flussi di aria umida proveniente dai lavaggi, come avveniva invece precedentemente. Cautelativamente, quindi, è stato considerato dal proponente il doppio del valore massimo misurato di concentrazione di odore, ossia pari al doppio di $1450 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, cioè $3000 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Si ritiene opportuno che oltre alle emissioni potenzialmente odorogene identificate dal proponente, debbano essere considerate nel monitoraggio periodico, anche le seguenti altre 3 emissioni convogliate:

- n. 2 emissioni convogliate E1 ed E2 che riguardano la fase di selezione, macinazione, trasporto...
- n. 1 emissione convogliata E3A che riguarda la fase di lavorazione dell'EoW, essiccazione dopo la fase di lavaggio.

In base alla documentazione presentata, si evince che è prevista la sola estrusione di plastiche contenenti PP, HDPE e PS, mentre in ingresso all'impianto verranno comunque macinate altre tipologie di plastiche come ad esempio PVC e ABS, che poi verranno avviate a recupero esterno o vendita.

Nel caso in cui il gestore decida di avviare al processo di estrusione plastiche diverse da PP, HDPE e PS dovrà comunicarlo all'Autorità competente, che potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una eventuale proposta di inserimento di ulteriori inquinanti da monitorare, per completezza e cautela, all'interno di una o più emissioni dello stabilimento.

Relativamente alla richiesta della Ditta di modificare la tempistica intercorrente tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime da 60 a 90 giorni, la Conferenza ha ritenuto ammissibile concedere tale richiesta.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetrie unite a questo atto quali parti integranti sotto le voci "Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione iniziale - Dicembre 2024" (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024) e "Planimetria Emissioni in atmosfera - Configurazione lungo termine - Dicembre 2024" (rif. prot. ARPAE 231733 del 20/12/2024).

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Alte z. m	Durata ore/dì	Inquinanti	Valore limite mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1 Fase 1	Trattamento aria secca sez. 10 (macinatore, selettore, separatore, tavola vibr., trasp. pneum...)	23.900	25	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E1 Fase 2	Trattamento aria secca sez. 10	(23.900 + 13.800) totale	25	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali

	(macinatore, selettore, separatore, tavola vibr., trasp. pneum...) Trattamento aria secca sez. 40	37.700						
E2	Trattamento aria secca sez. 20-40 (granulatore, separatore, trasp. pneum., flake sorter, insacco...) Trattamento aria secca sez. 10 (3 selettori ottici)	45.250	25	24	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E3A	Trattamento aria umida sez. 10-20-30 (essiccatori_ asciugatura dopo lavaggio a freddo)	16.000	28	24	Polveri	5	Abbattitore ad umido Venturi + impianto di assorbimento a corpi di riempimento	Semestrali
					COV (C-tot)	18**		
					U.O.	1000* ou _E /m ³		
E3B Fase1	Trattamento aria umida sez. 60 (estrusione, degassaggio,...)	3.150	28	24	Polveri	5	Abbattitore ad umido Venturi + impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in unica colonna + Carboni Attivi	Semestrali
					COV (C-tot)	18		
					U.O.	2500* ou _E /m ³		
E3B Fase2	Trattamento aria umida sez. 60 (estrusione, degassaggio,...)	(3.150 + 3.150) totale 6.300	28	24	Polveri	5	Abbattitore ad umido Venturi + impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio in unica colonna + Carboni Attivi	Semestrali
					COV (C-tot)	18		
					U.O.	2500* ou _E /m ³		
E7 Fase1	Filtri silos Area 60	4.000	16	/	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali
E7	Filtri silos	(4.000 +	16	/	Polveri	5	Filtro a maniche	Annuali

Fase2	Area 60	4.000) totale 8.000						
-------	---------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

* questo valore è da intendersi come “valore obiettivo”, da verificare in concomitanza alla misura del COT ed in corrispondenza di eventuali picchi di COT.

** valore limite da rivalutare su richiesta della Ditta dopo il primo anno di esercizio della Fase 2, sulla base dei risultati ottenuti.

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. I “valori obiettivo” sulle unità odorimetriche (emissioni E3a, E3b (fase 1) e E3b (fase 2)) sono da verificare in concomitanza alla misura del COT ed in corrispondenza di eventuali picchi di questo parametro (COT). Il superamento di tale “valore obiettivo” in uno degli autocontrolli periodici del Gestore dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, dovrà inoltre essere accompagnato da una relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi attuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.
4. La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti oppure dovrà risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
5. Per gli sfiati derivanti da silos di accumulo esterni al capannone (E10 ÷ E23), la manutenzione periodica dei filtri è da effettuarsi almeno una volta all'anno; la relativa documentazione deve essere tenuta agli atti e consultabile dagli organi di controllo.
6. Nel caso in cui il gestore decida di avviare al processo di estrusione plastiche diverse da PP, HDPE e PS dovrà comunicarlo all'Autorità competente.
7. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
8. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**
 In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature,

messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 90 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1 (Fase 1), E1 (Fase 2), E2, E3a, E3b (Fase 1), E3b (Fase 2), E7 (Fase 1), E7 (Fase 2)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE."**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. **Prescrizioni relative agli autocontrolli- Emissioni odorigene**

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Nei primi 12 mesi di funzionamento a regime dell'impianto, dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale (4 campagne di analisi) le seguenti determinazioni:

- sulle 6 sorgenti areali (ED5, ED6, ED14, ED15, ED17, ED19), costituite dalle vasche/serbatoi dell'impianto chimico-fisico e del sistema di trattamento fanghi, determinazione delle Unità Odorimetriche:

Sorg.	Descrizione	Superficie emissiva (m ²) [1]	Altezza di emissione rispetto al suolo (m) [2]	Conc. di odore (OU _E /mc) [3]	Velocità di uscita (m/s) [4]	Temp. di uscita (°C) [5]	Portata specifica di odore (OU _E /m ² /s) [6]	Sigma zeta iniziale [7]
ED5	Regolazione pH/coagulazione 82-D13	3.1	3.6	100	0	14.8	1.39	1.67
ED6	Flocculazione 82-D14	7.1	3.6	100	0	14.8	1.39	1.67
ED14	Pozzetto raccolta acqua controlavaggi filtri 82-A111	1.7	0	100	0	14.8	1.39	0.00

Sorg.	Descrizione	Superficie emissiva (m ²) [1]	Altezza di emissione rispetto al suolo (m) [2]	Conc. di odore (OU _E /mc) [3]	Velocità di uscita (m/s) [4]	Temp. di uscita (°C) [5]	Portata specifica di odore (OU _E /m ² /s) [6]	Sigma zeta iniziale [7]
ED15	Flottatore aria disciolta 82-D101	18.0	2.2	100	0	14.8	1.39	1.02
ED17	Pozzetto acque chiarificate 82-A110	4	0	100	0	14.8	1.39	0.00
ED19	Bacino acqua filtrata 83-A13	3	0	100	0	14.8	1.39	0.00

- sulla sorgente areale costituita dallo stoccaggio del rifiuto plastico in ingresso, determinazione delle Unità Odorimetriche in almeno 4 punti diversi, omogeneamente distribuiti sull'area di stoccaggio;

Sorg.	Superficie emissiva (m ²) [1]	Altezza di emissione rispetto al suolo (m) [2]	Conc. di odore (OU _E /mc) [3]	Velocità di uscita (m/s) [4]	Temp. di uscita (°C) [5]	Portata specifica di odore (OU _E /m ² /s) [6]	Sigma zeta iniziale [7]
Stoccaggio ingresso	256	2	180	0	14.8	2.5	0.9

- sulle emissioni E1 ed E2 determinazione della portata e delle Unità Odorimetriche, per valutare se le fasi iniziali di lavorazione del materiale possono potenzialmente rappresentare una fonte odorigena;
- sull'emissione E3A "Trattamento aria umida sez. 10-20-30 (essiccatori_ asciugatura dopo lavaggio a freddo)" determinazione di portata, Unità Odorimetriche, COV (C-tot) (UNI EN 12619) e COV caratterizzazione chimica (UNI EN 13649); contestualmente, dovrà essere determinata la concentrazione di odore anche a monte dell'abbattitore ad umido Venturi;
- sull'emissione E3B "Trattamento aria umida sez. 60 (estrusione, degasaggio,...)" determinazione di portata, Unità Odorimetriche, COV (C-tot) (UNI EN 12619) e COV caratterizzazione chimica (UNI EN 13649); contestualmente, dovrà essere determinata la concentrazione di odore anche a monte dell'abbattitore ad umido Venturi.

In relazione a questa particolare emissione, le 4 campagne devono essere effettuate durante la lavorazione di tipi diversi di plastica, di volta in volta, e, inoltre, deve essere riportata, nel referto analitico, la tipologia di prodotto lavorato al momento dell'analisi.

I referti analitici devono essere trasmessi ad Arpae entro 60 giorni dall'effettuazione di ciascun campionamento, accompagnati da una descrizione dettagliata delle modalità del campionamento medesimo.

A conclusione dei 12 mesi di monitoraggio, i risultati dei controlli della concentrazione di odore dovranno essere accompagnati da apposita relazione tecnica riassuntiva di tutto il monitoraggio dell'anno, in cui vengano riportate le concentrazioni di odore (ou_E/m³) ed il flusso di odore (ou_E/s).

Tale relazione ha lo scopo di attestare l'adeguatezza dei dispositivi di deodorizzazione installati e confermare tutte le condizioni e le stime della valutazione modellistica di diffusione delle sostanze odorigene di cui al procedimento di screening; in caso di mancato rispetto, il Gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, nonché dei riscontri delle attività di vigilanza degli organi di controllo o qualora dovessero emergere problematiche, l'Autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene, anche rivedendo il valore obiettivo assegnato.

11. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data

della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

Gli impianti di abbattimento preposti alle emissioni E3A, E3B (Fase 1), E3B (Fase 2) devono essere dotati dei seguenti sistemi di controllo sul funzionamento:

- registrazione in continuo del ΔP dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento a doppio stadio;
- registrazione in continuo del pH della soluzione di ricircolo:
 - nell'abbattitore ad umido Venturi;
 - nel primo stadio (acido) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
 - nel secondo stadio (basico-ossidativo) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
- registrazione in continuo del potenziale redox della soluzione di ricircolo nel secondo stadio (basico-ossidativo) dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento;
- contatore volumetrico e rilevatore istantaneo della portata (o del volume) della soluzione di ricircolo nel Venturi, della soluzione di ricircolo nel primo stadio dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento e della soluzione di ricircolo nel secondo stadio dell'impianto di assorbimento a corpi di riempimento.

Con riferimento agli impianti funzionanti a ciclo continuo, i sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

13. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o

interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

15. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per

permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

17. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO ACQUA

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali e di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

Aliplast Spa ha in progetto di realizzare un nuovo stabilimento di recupero plastiche in Comune di Modena. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di recupero meccanico di rifiuti plastici rigidi (30.000 ton/anno) per produrre materiale che cessi la qualifica di rifiuto per essere utilizzato in applicazioni ad alto valore aggiunto nel mercato dei prodotti in plastica.

L'impianto sarà localizzato in Via Cavazza 45 su una superficie totale di circa 22.502 mq.

L'attività risulta idroesigente e le acque utilizzate nei lavaggi del ciclo produttivo saranno costituite dalle acque reflue depurate in uscita dall'impianto biologico di Hera spa, opportunamente sottoposte a trattamento di disinfezione.

Il volume di acqua prelevata in fase di esercizio risulta diminuito rispetto a quanto riportato nella Determinazione n. DET-AMB-2023-6047 del 20/11/2023, in particolare:

la portata massima stimata di prelievo dell'acqua dal depuratore HERA S.p.A. è pari a 330.240 m³/anno (corrispondenti a 43 m³/h) a cui corrisponderà una portata di scarico massima stimata pari a 297.210 m³/anno (corrispondenti a 39 m³/h). Per quanto riguarda le portate stimate attese, quella di prelievo è pari a 215.040 m³/anno (corrispondenti a 28 m³/h) a cui corrisponderà una portata di scarico pari a 192.000 m³/anno (corrispondenti a 25 m³/h).

Dal punto di vista idraulico, i flussi di acque reflue prodotte dallo stabilimento sono riconducibili alle acque reflue industriali, di prima pioggia, meteoriche e alle acque reflue domestiche da servizi igienici.

La superficie soggetta a "prima pioggia" è uguale a: 5492 mq (viabilità) + 2830 mq (piazzale 95) = 8322 mq.

Lo scarico della prima pioggia è sottoposto ai limiti previsti dalla DGR 286/05 ovvero la Tab 3 del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura. E' prevista in progetto una laminazione in condotta pari a 718,9 mc che darà origine a uno scarico 23 l/sec. La vasca di laminazione sarà realizzata posando lungo la viabilità interna due file di tubazioni interrate del tipo scatolare in cls prefabbricate con sezione netta di 2,5 m x h 2,0 m per una lunghezza complessiva di 156 m. Per il deflusso delle acque meteoriche nella fase di cantiere la Ditta dichiara di predisporre un impianto temporaneo di decantazione di 74,1 mc con valore di portata massima in uscita di circa 35 l/se in pubblica fognatura.

I flussi di acque reflue industriali prodotte dall'impianto, previo trattamento in apposita sezione, sono scaricate nella fognatura per avvio al depuratore del gestore del S.I.I. HERA SPA.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in 3 degrassatori e 3 fosse Imhoff, dimensionati per 5 abitanti equivalenti, sono scaricate in fognatura presso il punto S1 tramite la rete di scarico delle acque di prima pioggia.
- b) Le acque meteoriche di dilavamento tetti vengono recapitate ad una vasca di laminazione prima di essere scaricate nella fognatura recapitante al Depuratore HERA S.p.A. presso il punto S2. Le acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali sono raccolte tramite condotta dedicata e confluiscono in due vasche di prima pioggia adeguatamente dimensionate (18,7 mc e 32,2 mc) poi scaricate presso il punto S1 nella fognatura per avvio a trattamento presso il depuratore HERA S.p.A.. Le precipitazioni eccedenti i 5 mm vengono deviate verso la rete delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture.
- c) Le acque classificate come acque reflue industriali, previo trattamento chimico fisico nella sezione di trattamento acque reflue (unità 82), sono scaricate nella fognatura presso il punto S3 per avvio a trattamento presso il depuratore HERA S.p.A..

ISTRUTTORIA E PARERI

Con nota prot. n. 142947 del 21/08/2023, il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha prodotto il proprio parere di competenza.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta Aliplast Spa è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali, di prima pioggia, meteoriche e domestiche nella pubblica fognatura del Comune di Modena, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà fornire a HERA spa il progetto esecutivo dell'impianto di trattamento degli scarichi industriali, che dovrà essere comprensivo di almeno uno schema planimetrico in scala e una relazione di dettaglio.

Fase di cantiere

2. Per tutta la durata del cantiere devono essere eseguiti trimestralmente, qualora le precipitazioni meteoriche lo consentano, autocontrolli sulle acque di dilavamento dei cumuli di ghiaia, sabbia, ecc..., ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD5, COD, e Idrocarburi Totali; i rapporti di prova devono essere trasmessi ad Arpae - SAC di Modena e al Presidio Territoriale di Modena, unitamente alla documentazione che attesti l'avvenuta pulizia della vasca lavaruote e del fossato perimetrale.
3. Il fosso perimetrale deve essere sottoposto a pulizia almeno 1 volta al mese per asportare il materiale sedimentato.
4. Deve essere conservata presso l'azienda la documentazione attestante l'avvenuto svuotamento delle vasche a tenuta a servizio dei servizi igienici delle baracche.

Fase di esercizio

5. Le acque reflue industriali originate dal ciclo produttivo di recupero dei rifiuti in materiale plastico devono rispettare i limiti della **Tab.3 All.5 Dlgs. 152/06 eccetto i valori in deroga per i parametri COD [mg/l] ≤ 2000, BOD5 [mg/l] ≤ 1000, Tensioattivi [mg/l] ≤ 10, T [°C] <40 con rispetto di tali limiti.**
6. Il pozzetto di prelievo campioni deve essere realizzato immediatamente a valle dell'impianto chimico- fisico individuato nell'elaborato "Planimetria reti fognarie - Stato di progetto - Dicembre 2024" e a monte del punto di innesto delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura, deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e da Hera, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e ricevere unicamente gli scarichi industriali.
7. Le acque reflue industriali devono essere soggette, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, a 4 autocontrolli annuali, con periodicità trimestrale e ricerca dei parametri pH, SST, BOD5, COD, Tensioattivi

Totali, Ammoniaca, Nitrati, Solfati, Cloruri, Zinco, Cadmio, Nichel. Qualora i rapporti di prova confermassero il rispetto dei limiti autorizzati, la periodicità dell'autocontrollo passerà a semestrale. Oltre a ciò, i rapporti di prova devono pervenire ad Arpae-APA Centro entro 45 giorni dalla data del prelievo. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'azienda deve inviare una relazione nella quale devono essere riportati i quantitativi dei rifiuti lavorati e delle End of Waste prodotte, il volume di acqua prelevata ad usi industriali avviata al trattamento di sanificazione, il volume delle acque riutilizzate e quello delle acque avviate al trattamento depurativo presso l'area di Via Cavazza.

8. La condotta adduttrice al depuratore civile di Modena nel tratto su cui Aliplast disporrà lo stoccaggio di materiale finito deve essere mantenuta ispezionabile h24, sia mantenendo libere le botole di ispezione fognaria, sia con la disponibilità all'eventuale spostamento del materiale che potrebbe essere depositato temporaneamente sulle stesse botole.
9. Le acque di prima pioggia, raccolte nelle due vasche dedicate e recapitate in pubblica fognatura, devono rispettare le concentrazioni limite riportate nella tab.3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e suc.mod., per scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura.
10. Il pozzetto di prelievo campioni delle medesime deve essere posizionato immediatamente e valle delle vasche stesse. Lo svuotamento totale delle vasche deve inoltre avvenire nell'arco delle 48 -72 ore successive all'evento meteorico, così come previsto dalla DGR n.286/05, indipendentemente dal livello di riempimento delle stesse verificatosi a seguito dell'evento meteorico.
11. Durante il primo anno di attivazione dello scarico, qualora le precipitazioni meteoriche lo consentano, devono essere eseguiti 4 autocontrolli sulle acque di prima pioggia, ricercando i parametri citati al punto 7. I rapporti di prova devono pervenire ad Arpae-APA Centro entro 45 giorni dall'esecuzione del prelievo. Successivamente, qualora venisse confermato il rispetto dei limiti autorizzati, la periodicità dell'autocontrollo passerà ad annuale.
12. Anche le acque di seconda pioggia devono essere soggette, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, ad un controllo annuale con ricerca dei parametri di cui al punto 7. Successivamente la periodicità dell'autocontrollo passerà a biennale.
13. Gli allacciamenti e il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche devono essere conformi a quanto prescritto da HERA Spa quale ente gestore della pubblica fognatura.
14. Devono essere installati misuratori di portata di tipo elettromagnetico per la misurazione delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di laminazione, che verranno recapitati nella fognatura interna collegata al depuratore di HERA spa.
15. La Ditta deve provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti, delle fosse biologiche e dei fanghi del depuratore tramite mezzo auto-spurgo e conferire a ditte autorizzate; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
16. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
17. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati oppure l'esecuzione di modifiche strutturali che determinano una diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione.
18. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Modena e ad Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
19. La fornitura di acqua ad uso industriale in uscita dai trattamenti terziari del depuratore limitrofo di Modena deve essere valutata con Hera spa a valle di un necessario potenziamento dell'attuale sistema di trattamento con oneri a carico del richiedente.

Per quanto qui non specificato, occorre fare riferimento ai pareri di HERA spa di cui ai Prot. n. 30130 del 20/02/2023, n. 32580 del 23/02/2023 e n. 142947 del 21/08/2023.

ALLEGATO RUMORE

Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV) e impianto localizzato in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ALIPLAST S.P.A., con sede legale in Via Delle Fornaci n.14, 31036 Comune di Istrana, Frazione Ospedaletto (TV), intende realizzare in Via Cavazza n. 45, Comune di Modena, un nuovo impianto per il recupero di rifiuti plastici rigidi (operazioni di recupero R13 e R3) avente potenzialità pari a 30.000 ton/anno, per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle norme Uniplast Uni 10667 e ss.mm. L'impianto sarà attivo 320 giorni/anno a ciclo continuo per 24 h/gg (3 turni giornalieri da 8 ore).

L'impianto si colloca all'interno del comparto Area2 di Hera, nella parte non utilizzata adiacente a via Cavazza e l'intera area ricade in classe V (aree prevalentemente industriali), in conformità alla classificazione acustica comunale vigente.

I ricettori più prossimi sono costituiti da aziende che svolgono prevalentemente attività in periodo diurno e da abitazioni poste sul lato opposto di via Cavazza in direzione est ed ovest; la zona, al di fuori della fascia oraria 8-18 dei giorni feriali, è caratterizzata da livelli di rumorosità ambientale compatibili con la classe III e II. Pertanto, nelle giornate festive, nei periodi tipicamente feriali e in periodo notturno, le abitazioni esistenti su via Cavazza (R10-R11-R12-R13 a ovest dell'impianto e R2-R3 a est) godono di un clima particolarmente favorevole alla quiete.

ISTRUTTORIA E PARERI

La valutazione previsionale dell'impatto acustico è stata effettuata utilizzando le informazioni restituite da misure brevi all'interno dell'area, allo scopo di dimensionare gli impianti esistenti, e dal monitoraggio acustico del Termovalorizzatore, per dimensionare il clima acustico presso i ricettori abitativi. In novembre 2022 è stata effettuata una nuova campagna di misure sui ricettori presenti a ovest su via Cavazza (R10 ed R12) allo scopo di dimensionare il rumore di fondo (rumore residuo), che in periodo notturno assume valori dell'ordine di 43 dBA e in periodo diurno di 49 dBA, in analogia con i rilievi di Arpae effettuati il 24 agosto 2022 e condivisi con l'azienda.

In merito all'installazione impiantistica vengono distinte due configurazioni: una iniziale per avvio impianto (primi 2-3 anni) e una a medio e lungo termine.

La valutazione acustica trasmessa con l'istanza di modifica sostanziale e le sue successive integrazioni, analizzano lo scenario di maggiore impatto acustico che si verrà a determinare sul medio-lungo termine, con il raddoppio della linea Sezione 40 - Selezione Scaglie e Sezione 60 - Estrusione e Compounding. La simulazione è svolta con tutte le sorgenti sonore in funzionamento simultaneo ad esclusione delle apparecchiature di backup.

Dall'elaborato si evince che:

- l'involucro edilizio e le dimensioni delle barriere acustiche rimangono invariate;
- le finestre dello stabilimento saranno mantenute chiuse;
- le porte e i portoni che potranno essere aperti sono sei, di cui due sul lato ovest (per i quali sarà prevista l'apertura solo nel corso della manutenzione, che avverrà a macchine spente); i restanti quattro portoni, posti sulla parte est dell'edificio saranno aperti per un massimo di 10-15 min sulla fascia oraria 8-18;
- i camini E1-E2-E3A-E3B saranno silenziati in asse;
- non viene descritto l'uso di apparecchiature di backup;
- è previsto un numero di 24 transiti/giorno, che diventa n.2,4 transiti/ora nella fascia oraria 8-18 tutti i giorni della settimana (feriali, festivi e prefestivi).

La rappresentazione modellistica effettuata utilizza gli stessi punti ricettore e i livelli di rumore di fondo dimensionati

nel documento di valutazione previsionale di impatto acustico Aggiornamento Giugno 2023; tuttavia non appare possibile comprendere se e come si modifica la propagazione acustica emissiva a seguito della modifica sostanziale proposta.

Con questa configurazione, la nuova elaborazione modellistica mostra un contributo emissivo tale da non determinare il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali; tuttavia, occorre considerare che, relativamente al dimensionamento del livello di rumore di fondo presente nei giorni festivi e prefestivi, non vengono svolti rilievi specifici di approfondimento rispetto alla valutazione precedente, non viene effettuata la taratura del modello previsionale e, al di fuori della fascia oraria 8-18 dei giorni feriali, non sono previsti transiti di mezzi pesanti.

L'impianto funzionerà in continuo 24 ore/giorno, 7 giorni alla settimana; il transito dei mezzi che accedono all'impianto è invece previsto dalle 8 alle 18.

Le sorgenti significative dell'impianto sono state identificate nell'edificio produttivo, negli impianti posti in esterno, nei camini, nell'apertura temporanea dei portoni in periodo diurno e notturno e nel traffico veicolare indotto. Il valore emissivo dell'edificio (sorgenti interne, portoni e loro aperture) e degli impianti esterni viene calcolato tramite simulazione modellistica; il traffico veicolare aggiunto successivamente viene dimensionato in 24 transiti al giorno.

Nel modello previsionale l'azienda viene inserita con le seguenti caratteristiche:

- capannone con dimensioni in pianta di 61 m per 111,2 m e altezza di 14,1 m circa; il volume complessivo interno conterrà tutti gli impianti produttivi ad esclusione della "Sezione di carico dei trituratori", che in ogni caso sarà compartimentata da setti murari.
- caratteristiche di isolamento acustico di porte e portoni R_w pari a 20 dB, delle partizioni verticali perimetrali e finestre $R_w \geq 46$ dB e copertura capannone $R_w \geq 47,0$ dB;
- barriera acustica sul lato ovest di 6 m di altezza per 129 m di lunghezza e barriera acustica adiacente area estrattori di 6 m di altezza e 45 m di lunghezza
- setti murari esterni all'edificio nell'area ingresso e uscita prodotti, rispettivamente di 5 mt (lato ovest) e di 4 mt (lato est) di altezza.

Rispetto al progetto iniziale sono state confermate le barriere acustiche (in particolare sul margine ferroviario e sul lato di via Cavazza) e i setti murari esterni all'edificio nell'area ingresso e uscita prodotti, rispettivamente di 5 mt (lato ovest) e di 4 mt (lato est) di altezza.

- Lungo il perimetro del capannone sono presenti portoni con caratteristiche di isolamento acustico RW maggiore o uguale a 20 dB, inferiore a quello della partizione muraria:
 - sul lato ovest sono presenti due portoni:
 - uno con dimensioni 4x4,3 m;
 - uno con dimensioni 5x4,3 m;

questi rimarranno sempre chiusi ad eccezione delle fasi di manutenzione e di operazioni straordinarie. In tali occasioni le macchine saranno spente.

- sul lato est, sono presenti tre portoni:
 - uno in corrispondenza della sezione di estrusione di dimensioni 4x4,3 m, per il quale si può considerare un'apertura per 10 minuti/ora nell'orario 8-18;
 - Gli altri due di dimensioni rispettivamente 5x4,3 m e 4x4,3 m (in prossimità dell'area laboratorio) con apertura di 15 minuti/giorno nell'orario 8-18;
 - sul lato sud: un portone di 5x4,3 m con apertura massima prevista per un tempo di 15 min/giorno in periodo diurno tra le ore 8 e le ore 18
 - sul lato nord, un portone di 4x4,3 m con apertura massima prevista per un tempo di 15 min/giorno in periodo diurno tra le ore 8 e le ore 18
- i camini E1-E2-E3A-E3B sono silenziati in asse

I risultati del modello mostrano, in facciata dei ricettori abitativi, valori di LA_{eq} coerenti con la III classe acustica. In merito al rispetto del limite di immissione differenziale in periodo notturno, la simulazione post operam, con tutti gli interventi di bonifica/silenziamento messi in atto, mostra presso i ricettori abitativi, livelli di rumore ambientale tali da non ritenere superato il limite di immissione differenziale in periodo diurno e notturno.

In data 25/03/2025 (prot. n. 55851) il Comune di Modena ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio del Nulla Osta acustico, ex art. 8, comma 6 L.447/1995, all'interno del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alle condizioni indicate dal Presidio Territoriale di Arpae con prot. n. 41047 del 04/03/2025.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. L'involucro edilizio e le dimensioni delle barriere acustiche dovranno corrispondere al progetto edilizio autorizzato e a quanto indicato nella rappresentazione modellistica della valutazione acustica previsionale.
2. Le finestre dovranno essere mantenute chiuse.
3. Le porte e i portoni che potranno essere aperti sono sei, di cui:
 - due sul lato ovest nel corso della manutenzione, che avverrà a macchine spente;
 - i restanti, posti sulla parte est dell'edificio, saranno aperti per un massimo di 10-15 min nella fascia oraria 8-18.
4. I camini E1-E2-E3A-E3B dovranno essere silenziati in asse, come indicato nella valutazione previsionale acustica.
5. Devono essere realizzate due barriere acustiche: una lungo il lato ovest dello stabilimento, di lunghezza pari a 129 m e altezza pari a 6 m, e una in corrispondenza dell'area degli impianti di estrazione, di lunghezza pari a 45 m e altezza pari a 6 m, come indicate nel documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" rev. 2, codice "TR 05 MO AU 00 M1 I2 06.00".
6. Il funzionamento dell'attività in periodo notturno e festivo potrà essere consentito, previo Nulla Osta di Arpae, solo a seguito di riscontri fonometrici che mostrino l'attendibilità delle previsioni svolte presso i ricettori più impattati. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere comunicati agli organi competenti. L'ampliamento degli orari di attività/funzionamento impianti potrà avvenire solo a fronte di riscontri strumentali che mostrino il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
7. Almeno 60 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la Ditta deve trasmettere ad Arpae (SAC e ST) un protocollo di indagine con le specifiche del monitoraggio da svolgere in un arco di tempo definito. Tale protocollo deve essere condiviso e approvato da Arpae.
8. L'avvio della Fase 2 potrà essere consentito, previo Nulla Osta di Arpae, solo a seguito di una valutazione acustica previsionale specifica per questa fase, anche basandosi sui dati ottenuti nel corso del monitoraggio della Fase 1. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere comunicati agli organi competenti.
9. Poiché nelle partizioni murarie non appaiono contemplate le finestre disegnate sul prospetto lato ovest e lato est, in assenza di tale informazione tutte le finestre ed eventuali lucernari dovranno possedere RW non inferiori a 46 dB, e comunque dovranno essere mantenute chiuse durante l'attività o il funzionamento degli impianti.
10. Le apparecchiature di backup dovranno avere solo funzione sostitutiva ed essere collocate in modo da non determinare emissioni acustiche superiori all'impianto sostituito.
11. Qualsiasi modifica della configurazione, delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella documentazione di impatto acustico e/o l'installazione di nuove sorgenti sonore che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il potenziale superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo Nulla Osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.